

TI_GERICHTE 17.2009.21 vom 20. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.21

FR: TI_GERICHTE 17.2009.21 du 20 août 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2009.21 del 20 agosto 2009

Regeste

Diritto di essere sentito;apprezzamento delle prove;parità delle armi;principio "in dubio pro reo";violenza carnale; coazione sessuale; ripetuti atti sessuali con fanciulli;nozione "esercizio di pressioni psicologiche"e di violenza strutturale;commisurazione della pena;facoltà pronunciare pena unica

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente propone, dapprima, censure relative alle prove da lui offerte e rifiutate dalla prima Corte. Dapprima, egli censura il rifiuto della Corte di prime cure di sentire in aula gli esperti chiamati ad individuare ed identificare eventuali tracce organiche sul lenzuolo del letto matrimoniale dell'appartamento di _____ (dove, secondo la tesi accusatoria fatta propria dalla prima Corte, sono avvenute le due congiunzioni carnali del 30.11 e del 1.12.2007), sequestrato dagli inquirenti il 19 dicembre 2007, durante la perquisizione dell'abitazione dei RI 1. Tale audizione era stata da lui chiesta, in particolare, per comprendere quale fosse l'estensione del mandato loro affidato. Poi, censura il rifiuto della Corte di prime cure di ordinare accertamenti "in merito all'identità e al sesso della quarta persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo". 2.a. La comprensione della richiesta di complemento probatorio impone alcune precisazioni. Il lenzuolo di cui trattasi è quello che "è stato posto sul materasso (nдр: del letto matrimoniale) dalla stessa PC la sera di venerdì 30 novembre 2007" e non più tolto sino al suo sequestro. Questo sequestro è stato visto dai primi giudici come "uno dei momenti centrali dell'inchiesta" (sentenza consid. 12 pag. 24; consid. 13 pag. 25). Nella prima analisi effettuata, su tale lenzuolo l'Institut für Rechtsmedizin di _____ ha individuato la presenza di una macchia di sperma dell'accusato (denominata 08-291; AI7.3, pag. 2 e 3), tre macchie con il DNA della ragazza (08-289, 08-290 e 08-288; AI 7.3 pag. 3), dei complessi profili misti (komplexe Mischprofile) appartenenti all'imputato, alla ragazza e alla madre (AI7.3 pag. 3 e 4) nonché altri profili misti riconducibili alla ragazza (di cui vi era DNA in abbondanza) e all'accusato (AI7.3 pag. 4). In sostanza, tale primo esame ha evidenziato che "sparso sull'intero lenzuolo vi è per la maggior parte un profilo misto di DNA composto dai profili dell'accusato e di PC" ritenuto che il profilo della ragazza "appare presente in misura maggiore tanto da potersi dedurre un contatto intenso tra lei e il lenzuolo". Inoltre, vi sono singole macchie contenenti il DNA della ragazza e una macchia di sperma contenente il profilo DNA del prevenuto (sentenza consid. 14 pag. 27). Su richiesta della Difesa, in un secondo esame effettuato dall'Institut für Rechtsmedizin dell'Università di _____ (AI7.8) è stata evidenziata la presenza di saliva in 3 punti e, in un punto (punto N, macchia 08-289), di secrezione vaginale della ragazza "e questo a poca distanza dalla macchia 08-291 con lo sperma dell'accusato sita nell'adiacente settore F del lenzuolo" (sentenza

consid. 15 pag. 27). Nell'ambito di un terzo esame, l'Institut für Rechtsmedizin di _____ ha evidenziato sul lenzuolo (sette A) tracce di DNA di un quarto soggetto (AI7.10), il cui sesso non è stato definito (" senza potere determinare se si tratti di un uomo o di una donna"). Inoltre, l'Istituto ha precisato che il riscontro della secrezione vaginale della ragazza era certo ed ha evidenziato che la saliva di quest'ultima non era mischiata allo sperma dell'accusato (sentenza consid. 16 pag. 28). 2.b. La Corte di prime cure ha respinto la richiesta di audizione in aula degli esperti rilevando che " per conoscere l'oggetto del mandato conferito è sufficiente compulsare gli atti " oppure chiedere, in caso di dubbi, chiarimenti " direttamente al mandante, nella persona del procuratore pubblico" .

Proseguendo, la Corte ha osservato che la domanda volta a sapere se la ricerca chiesta agli esperti fosse o meno ristretta ai tre profili genetici dell'accusato, della ragazza e della di lei madre " trova risposta nella circostanza per cui gli esperti hanno evidenziato la presenza di un quarto profilo di DNA" . Infine, relativamente alla tecnica utilizzata per le analisi, la Corte ha affermato di poter ritenere, senza " scomodare da _____ e da _____ i due esperti " che " essa corrisponde certamente al più recente stato della scienza " (sentenza consid. 17 pag. 28 e 29). 2.c. Su questo punto, nel suo allegato, il ricorrente ribadisce che l'audizione degli esperti era stata chiesta per " comprendere quale fosse il loro mandato " , in particolare verificare se il mandato loro assegnato " vertesse su tre sole persone o se l'esame richiesto fosse aperto alla ricerca di tracce di DNA di una quarta persona " . A questo proposito, il ricorrente precisa che il reperimento sul lenzuolo della traccia di DNA appartenente ad una quarta persona è avvenuto solo in un secondo tempo, e soltanto su sua sollecitazione senza la quale " la scomoda quarta persona non sarebbe mai emersa " (ricorso pag. 25). Secondo il ricorrente, quest'audizione era necessaria, in particolare, per valutare " la credibilità dei metodi e delle conclusioni dei periti medesimi " e per delucidare il contenuto di una perizia " che suscita perplessità per il modo in cui si sono svolti gli esami e per la formulazione delle conclusioni " (ricorso pag. 25). 2.d. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura – tra l'altro – la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), e di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In quest'ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art.

E. 2.1

e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen-rechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti). 2.e. In concreto, come visto al consid. 2b, la prima Corte ha respinto l'audizione in aula di coloro

che hanno cercato tracce biologiche sul lenzuolo del letto matrimoniale e proceduto alla loro identificazione dopo avere, nell'ambito di un apprezzamento anticipato, ritenuto non rilevante la prova. Questo giudizio di non rilevanza della prova richiesta é stato fondato – considerato quanto indicato dalla difesa per motivare tale richiesta - sulla possibilità di individuare dalla lettura degli atti l'oggetto del mandato conferito dal PP e sul fatto che era ben legittimo considerare che le tecniche utilizzate dagli esperti per le analisi corrispondessero allo stato della scienza vista l'autorevolezza degli istituti d'appartenenza, entrambi di livello universitario. Pertanto, quand'anche la censura ricorsuale non avesse – come invece ha – chiara natura appellatoria (il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte ma propone una sua visione autonoma, rispetto ad essa indipendente) e, quindi, non fosse irricevibile, essa andrebbe respinta in quanto non può essere sostenuto che la prima Corte sia incorsa, su questo tema, in arbitrio. 2.f.

Relativamente all'accertamento dell'identità e del sesso della quarta persona richiesto dalla Difesa, la Corte ha, dapprima, ricordato che esso era volto a sostanziare la tesi difensiva secondo cui la ragazza aveva avuto dei rapporti sessuali con un'altra persona, probabilmente _____, sul letto coniugale dei RI 1, a _____. Quindi, la Corte di prime cure ha rilevato che, quand'anche si dovesse ammettere che, effettivamente, la ragazza ha avuto uno o più rapporti sessuali con un terzo uomo – che ha lasciato “infinitesimali tracce biologiche” - sul letto di _____, tale circostanza “nulla muterebbe quo alla presenza e alla rilevanza delle ben più significative tracce lasciate dall'imputato e della riscontrata mescolanza delle sue tracce biologiche con quelle di PC” (sentenza consid. 34 pag. 51-52) Ciò rilevato, la prima Corte ha, però, aggiunto che la tesi difensiva “è troppo peregrina” e, pertanto, non ha da essere indagata poiché “dovendo essere ammesso che PC non disponeva delle chiavi dell'appartamento di _____, sfugge ad ogni comprensione in quale modo essa potrebbe essere entrata in possesso di quella di _____ dopo il di lui incidente” e ancora poiché, anche dovendo essere ammesso che ciò fosse avvenuto, quel che risulta riguardo l'unico momento in cui, fra il 30.11 e il 18.12.2007, la ragazza avrebbe potuto recarsi nell'appartamento dei RI 1 “non è indiziante per una trasferta a _____” (sentenza consid. 34 pag. 52). Concludendo su questo argomento, la prima Corte ha, poi, evidenziato come dai rapporti degli esperti “se ne deve rimanere all'accertamento di una sola traccia di DNA di una quarta persona, tanto labile da essere sfuggita al primo esame dei periti e localizzata in un angolo del lenzuolo” ed ha precisato, ancora una volta, che tale “riscontro è privo di particolare rilevanza e in nessun modo stravolge il quadro probatorio altrimenti ben definito (...) né esso appare sufficiente per dare corpo ad una versione dei fatti alternativa che appare inconsueta e perfino stravagante” soprattutto se si considera il fatto che il lenzuolo è stato, in ogni caso, toccato da una quarta persona, e meglio dalla nonna di PC “che l'ha lavato, ripiegato, riposto e quindi ripreso per consegnarlo alla nipote” ciò che “spiega in modo del tutto verosimile e lineare la flebile presenza del DNA di una quarta persona” (sentenza consid. 34 pag. 53). 2.g. Nel suo allegato, il ricorrente censura il rifiuto della Corte di prime cure di ordinare accertamenti “in merito all'identità e al sesso della quarta persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo” rilevando che accertare (peraltro con un esame facilmente eseguibile) il sesso di questa quarta persona è importante poiché, nel caso in cui risultasse che si tratta di _____ (cioè, il cinquantenne con cui la ragazza ebbe diversi atti sessuali), la sua posizione verrebbe chiarita. Negare tale prova nell'ambito di un processo indiziario sulla base di un apprezzamento anticipato “è lesivo del diritto di essere sentito dell'accusato e arbitrario in quanto lo priva della possibilità di discolarsi e di provare la

propria tesi difensiva in modo semplice e potenzialmente decisivo ” (ricorso pag. 25). Con il rifiuto di ordinare accertamenti in merito alle tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul lenzuolo – continua il ricorrente - il presidente della prima Corte ha, poi, violato il principio della parità delle armi: “ il procuratore pubblico dispone di tutta la latitudine di eseguire tutti gli accertamenti che vuole (...) mentre all’ accusato – indigente – questo mezzo di prova potenzialmente disculpante viene negato in base a un apprezzamento anticipato delle prove a dir poco discutibile ”. Infatti – continua il ricorrente – “ laddove i riscontri peritali evidenziano che su quel lenzuolo vi sono abbondanti macchie di saliva di PC (che tuttora non trovano agli atti una spiegazione plausibile) e essa ha dichiarato chiaramente di non avere mai avuto rapporti orali con l’ accusato (nel senso che lei non gli ha mai praticato sesso orale) è ragionevole pensare che essa possa avere giaciuto a _____ con _____ il quale – essendo fidanzato e come evocato in aula avendo sempre paura che la compagna gli sbarcasse in casa (cfr VI _____ 28.1.2008 pag. 5) – avrebbe potuto trasportare PC dalla zona di _____ (...) a quella di _____ per stare tranquilli ” (ricorso pag. 26). In sintesi, per il ricorrente le tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul lenzuolo unite alle abbondanti macchie di saliva della ragazza costituiscono “ elementi inquietanti che sollevano perplessità meritevoli di approfondimento ”. Il rifiuto del presidente della prima Corte di prime cure di procedere a tale approfondimento costituisce, pertanto, un arbitrio (ricorso pag. 26). 2.h. Ancora una volta, la censura appare irricevibile in quanto manifestamente appellatoria. Infatti, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni che hanno portato la prima Corte a ritenere irrilevante la prova richiesta ma si limita a sostenere, in una costruzione autonoma, che è importante accertare il sesso di chi ha lasciato quella traccia di DNA. Nel suo percorso – che segue mappe diverse da quelle seguite dalla prima Corte - egli nemmeno tenta di spiegare perché la Corte avrebbe manifestamente errato sostenendo che, se anche si dovesse, per ipotesi, accertare che a lasciare quella traccia fu un uomo con cui la ragazza ebbe dei rapporti sessuali su quello stesso letto, questo accertamento nulla cambierebbe relativamente alla rilevanza probatoria “ delle ben più significative tracce lasciate dall’ imputato e della riscontrata mescolanza delle sue tracce biologiche con quelle di PC ” (sentenza consid. 34 pag. 51-52). Nemmeno, poi, egli tenta il confronto con le argomentazioni sviluppate abbondanzialmente dalla prima Corte sull’ inverosimiglianza della tesi difensiva. In queste condizioni – ritenuto, peraltro, che è difficile trovare l’ arbitrio nella valutazione anticipata della prova fatta dalla prima Corte – la censura cade nel vuoto.

3. Il ricorrente contesta, siccome arbitrario, l’ accertamento dei fatti effettuato dalla prima Corte. Dapprima, egli ritiene arbitraria la valutazione della prima Corte secondo cui la sua versione dei fatti non può essere considerata credibile. Poi, contesta la valutazione di credibilità fatta riguardo le dichiarazioni della ragazza. 3.a. Nel ripercorrere l’ inchiesta predibattimentale, la prima Corte ha ricordato come la ragazza, il 14.12.2007, abbia inizialmente detto agli inquirenti che da “ tipo un anno, un anno e un po’ ... un po’ di più che va avanti...eh... che il marito di mia mamma ...ehm... diciamo mi violenta ” e che, poi, rispondendo all’ interrogante che cercava di ottenere un’ esposizione completa di quanto accaduto, abbia ricordato il primo episodio situandolo al domicilio di _____ e ne abbia, poi, spiegato i dettagli descrivendolo come un rapporto vaginale, preceduto da toccamenti anche interni e come, poi, sia passata a descrivere con maggiori dettagli l’ ultimo episodio, accaduto a _____, il sabato di due settimane prima, precisando come ve ne fosse stato un altro il venerdì sera, sempre a _____. La Corte ha, poi, indicato come la ragazza, raccontando di come l’ uomo si ritraesse prima di eiaculare e che, quindi, un po’ di

sperma, l'ultima sera, poteva essere finito nel letto, abbia ricordato un altro episodio, avvenuto a _____, dove si trovava con il patrigno per essere vicini al fratello, degente all' _____ a causa dei postumi di un grave incidente (sentenza consid. 9 pag. 22 - 23) La prima Corte ha, poi, ricordato come il prevenuto sia stato arrestato il 17 dicembre 2007, al suo domicilio di _____, dove era rientrato da _____ e come questi abbia da subito negato ogni addebito, "continuando, poi, a negare per tutta l'inchiesta, senza incrinature nella propria coerente versione difensiva" pur ammettendo di essere stato solo con la ragazza nelle situazioni da lei descritte (sentenza consid. 10 pag. 23 - 24). Dopo avere riferito del sequestro del già citato lenzuolo e dei risultati delle analisi su di esso effettuate (sentenza consid. 13, 14, 15 e 16, pag. 25-28; cfr. sopra consid 2a), la Corte ha annotato come l'accusato, il 4 gennaio 2008, dopo avere visionato la registrazione della prima audizione della ragazza, abbia affermato di avere avuto, nella notte tra sabato e domenica di inizio dicembre 2007, un'eiaculazione notturna e come, rispondendo all'obiezione dell'interrogante che rilevava che non erano state ritrovate, durante la perquisizione del domicilio, delle mutande sporche di sperma, egli abbia affermato di non avere fatto in tempo a cambiarsele prima di partire per _____ (sentenza consid. 19 pag. 30 - 31). Procedendo alla valutazione di queste dichiarazioni, la prima Corte le ha ritenute inattendibili, da un lato per la loro tempistica (" un indagato trasparente avrebbe percepito l'importanza di dichiarare immediatamente la possibile presenza di sperma sulle lenzuola " ciò che non ha fatto RI 1) e d'altro lato per la loro inverosimiglianza. Su questo tema, la Corte ha, dapprima, rilevato che il calcolo delle probabilità esclude che RI 1 abbia avuto, proprio quella notte, un'eiaculazione notturna. Poi ha annotato come la moglie di RI 1 non abbia mai notato in lui simili episodi e, infine, come le spiegazioni date per il preteso mancato cambio della biancheria intima non si concilino con le circostanze accertate secondo cui egli, prima di partire per _____, dovette aspettare la figliastra per un'intera mezz'ora. Infine, sempre sul tema dell'inverosimiglianza della versione di RI 1, la Corte ha ritenuto non credibile che lui non sapesse dove, nell'appartamento, fossero riposte le sue mutande. Pertanto, la Corte ha concluso che " il prevenuto non può essere creduto laddove giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo con un'eiaculazione notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha mentito e vi deve essere un'altra spiegazione, che egli non ha voluto fornire, per la presenza del suo sperma sul lenzuolo " (sentenza consid. 21 pag. 32 - 33). Proseguendo nella sua analisi, la Corte ha, poi, rilevato come anche la dichiarazione di RI 1 secondo cui PC aveva, quel venerdì sera, guardato la televisione stesa sul letto matrimoniale ma completamente vestita mentre che il sabato sera a quel letto lei non si avvicinò neppure non sia credibile poiché non spiega l'abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e della secrezione vaginale della ragazza (presenza che neppure è possibile spiegare con quanto accaduto successivamente a quel fine settimana). Concludendo la sua analisi sulla credibilità della versione di RI 1, la Corte, pur osservando che per il resto essa appare " naturale e credibile " poiché descrittiva "una situazione di normalità per rapporto a reati inquietanti siccome aberranti ed espressione di devianza ", ha ritenuto che la sua menzogna sulla macchia di sperma trovata sul lenzuolo - " argomento di centrale importanza siccome connesso ad una sua attività sessuale " - impone di doverlo ritenere " persona nel complesso non credibile " (sentenza consid. 22 pag. 33 - 34). 3.b. Nel suo allegato, il ricorrente rimprovera alla Corte di avere effettuato una valutazione unilaterale del materiale probatorio, avendo completamente ommesso di considerare elementi di fondamentale importanza a suffragio della sua credibilità. In sintesi, egli rimprovera alla Corte di avere manifestamente sbagliato concludendo che lui ha mentito sull'eiaculazione

spontanea non avendo essa considerato, nell'esame delle sue dichiarazioni sulle ragioni del mancato cambio di biancheria, che il trasloco da _____ a _____ era stato fatto dalla moglie e dai di lei figli quando egli era in detenzione in _____ e, quindi, egli poteva "legittimamente ignorare se vi fossero dei ricambi e dove si trovassero, soprattutto considerato che era la moglie a preparargli ogni mattina la biancheria pulita" (ricorso pag. 14). Inoltre – continua il ricorrente - la Corte ha sbagliato deducendo dal mancato cambio di mutande la sua non credibilità: "il fatto che l'accusato sia per ipotesi una persona dall'igiene discutibile che piuttosto che mettersi a cercare delle mutande nuove preferisce tenersi quelle macchiate di sperma (ormai quasi secco: il tema è stato affrontato al dibattito) non è certo idoneo in sé a fungere da pilastro per una condanna penale" (ricorso pag. 14). Inoltre, i primi giudici hanno – sempre secondo il ricorrente – sbagliato considerando che egli ha mentito quando ha detto che la ragazza, quel venerdì sera, si stese sul letto completamente vestita solo per guardare la tele e che il giorno successivo nemmeno si avvicinò a quel letto. In effetti – spiega il ricorrente – la Corte ha sbagliato attribuendo implicitamente le tracce di DNA e di liquidi vaginali della ragazza a rapporti sessuali con l'imputato poiché ha dimenticato di esaminare una serie di circostanze che fondano la tesi difensiva secondo cui quelle tracce possono essere ricondotte ad un rapporto sessuale tra la ragazza ed una terza persona. Dapprima, ha dimenticato che è stato lo stesso accusato a chiedere, per addurre elementi a propria discolta, un complemento d'analisi vertente sulla presenza o meno di liquidi vaginali: qualora egli avesse avuto davvero rapporti sessuali con la presunta vittima, certo non avrebbe fatto una tale richiesta. Poi ha dimenticato la presenza sul famigerato lenzuolo di macchie di saliva della ragazza che sono incompatibili con il tipo di rapporti sessuali asseritamente avuti con l'accusato. Quindi, ha dimenticato che PC avrebbe facilmente potuto procurarsi la chiave dell'appartamento di _____ (in particolare, prendendola dall'appartamento dei nonni). Infine, ha dimenticato le tracce di DNA di una quarta persona trovate sul lenzuolo. Da queste considerazioni – conclude il ricorrente – emerge con evidenza che la prima Corte, nella valutazione degli elementi considerati per concludere alla complessiva assenza di credibilità di RI 1, ha compiuto una valutazione unilaterale delle prove, omettendo di considerare riscontri di sicura rilevanza (ricorso pag. 13 – 16). 3.c. Il complesso di argomentazioni che hanno portato la prima Corte a considerare non credibili le sue dichiarazioni in merito all'eiaculazione notturna non possono essere ritenute arbitrarie. In effetti, non può essere negata dignità alle considerazioni riguardo l'inverosimiglianza delle argomentazioni portate dall'imputato a giustificazione del mancato cambio di biancheria intima nonostante la pretesa eiaculazione notturna. Pretendere – come fa il ricorrente - che in ciò la Corte abbia manifestamente errato non avendo considerato che il trasloco nell'appartamento di _____ era stato fatto in sua assenza e che, quindi, egli poteva legittimamente non sapere dove la sua biancheria fosse stata riposta è poco serio: l'argomento ricorsuale è chiaramente pretestuoso nella misura in cui non è certamente un'impresa ardua o laboriosa trovare, in un appartamento di poche stanze, il luogo in cui la biancheria viene riposta poiché i posti in cui cercare non sono, certamente, molti. Non è credibile, in ogni caso, che si rinunci a una tale elementare ricerca – sempre ammettendo, per ipotesi, che la ricerca sia necessaria - se si è nella situazione di estremo disagio descritta dall'imputato nel verbale 7.3.2008 ("avevo le mutande bagnate, il mio pene era proprio attaccato alle mutande" AI 2.4. pag. 2). Altrettanto pretestuoso è il rimprovero mosso alla Corte di non avere considerato, nella sua valutazione, l'ipotesi secondo cui egli ben può essere una persona dall'igiene discutibile e, quindi, non avere nemmeno sentito il bisogno di indossare

biancheria pulita. Al di là del fatto che l'argomento è presentato anche nel ricorso soltanto in forma ipotetica, si rileva come esso contrasti con le affermazioni fatte dallo stesso ricorrente (in particolare, nel verbale 7.3.2008, AI 2.4 pag. 3), e meglio non che a lui le mutande sporche di sperma non davano fastidio ma che lui aveva rimandato a _____ il cambio della biancheria poiché aveva fretta di partire. Dichiarazione, comunque, inverosimile e giustamente ritenuta non credibile dalla prima Corte: essa è, infatti, smentita – oltre che dal fatto che non è certamente il tempo necessario per un cambio di biancheria che può ritardare in modo significativo una partenza - dal fatto (accertato) che il tempo per cambiarsi l'imputato avrebbe benissimo potuto ritagliarselo nella buona mezz'ora in cui rimase ad attendere la ragazza. Senza arbitrio, dunque, sulla base di queste considerazioni la Corte ha concluso che RI 1 “non può essere creduto laddove giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo con un'eiaculazione notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha mentito” (sentenza consid. 21 pag. 32 – 33). Nemmeno è viziata da arbitrio la conclusione secondo cui le dichiarazioni di RI 1 su quanto fatto dalla ragazza il venerdì e il sabato sera del primo fine settimana di dicembre sono sconfessate dall'abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e della secrezione vaginale della ragazza, ritenuto che tali tracce non si conciliano con l'ipotesi – da lui sostenuta - di una ragazza che si sdraia completamente vestita sul letto. La tesi ricorsuale secondo cui la Corte avrebbe, in tale esame, dimenticato gli elementi che indicano la possibilità che tali tracce possano venire ricondotte ad atti sessuali praticati con terze persone – e meglio, con l'_____ – sul letto matrimoniale in momenti successivi al primo fine settimana di dicembre non è atta a fondare la censura d'arbitrio nella misura in cui essa è stata esaminata dalla prima Corte che l'ha ritenuta “peregrina” sulla base di argomentazioni sostenibili. In effetti, dapprima la Corte ha motivato con argomentazioni sostenibili l'accertamento secondo cui quelle tracce non possono essere state lasciate quando la ragazza ha dormito in quel letto con la madre nel fine settimana successivo e, poi, in modo altrettanto sostenibile ha motivato l'accertamento secondo cui PC non disponeva delle chiavi di tale appartamento (cfr. consid. 34 pag. 52) e secondo cui, dopo il 9.12.2007 e prima del sequestro del lenzuolo, non ha più avuto “concreta possibilità di recarsi sul posto” (sentenza consid. 21 pag. 33). Su questa questione, la Corte ha pure esaminato se in occasione della sua fuga dall'istituto la sera del 16 dicembre 2007 la ragazza avrebbe avuto occasione di recarsi nell'appartamento dei RI 1 per concludere in modo sostenibile – e, quindi, non arbitrario – sulla scorta della deposizione di _____ che” le circostanze del ritrovamento non sono indizianti di una trasferta a _____” (sentenza consid. 34 pag. 52). Altrettanto ben sostenibile è l'opinione della Corte secondo cui, in questo contesto, la traccia di DNA di una quarta persona – tanto labile da essere sfuggita ad un primo esame – localizzata, peraltro, solo in un angolo del lenzuolo non è sufficiente a dar corpo alla tesi difensiva di un rapporto sessuale fra PC e un terzo uomo. Quest'opinione è, peraltro, confortata dal fatto che _____ – cioè l'uomo che secondo la difesa avrebbe potuto essere quella “quarta persona” – ha dichiarato più volte (in modo credibile poiché una dichiarazione diversa non ne avrebbe aggravato le responsabilità) di non avere mai fatto sesso con PC sul letto coniugale di _____ (PP 30.9.2008 AI 2.9). La possibilità dell'intervento di altri uomini – che la difesa sembra implicitamente suggerire – è ipotesi che può essere considerata solo nell'ambito del generalmente possibile ma non probabile: essa non andava, pertanto, considerata dalla Corte. In questo contesto, non viziata da arbitrio appare anche la conclusione della Corte secondo cui quella labile traccia di DNA trovata sull'angolo del lenzuolo può essere, con buona verosimiglianza, ricondotta alla nonna che quel lenzuolo ha lavato, ripiegato, riposto

e quindi ripreso per consegnarlo alla nipote (sentenza consid. 34 pag. 53). Va, infine, rilevato che le macchie di saliva nulla mutano poiché esse non vanno necessariamente ricondotte ad un atto sessuale orale (tanto più che non risultano mischiate a sperma o a liquido seminale). In queste condizioni, la conclusione della Corte secondo cui RI 1 ha mentito quando ha raccontato di quel che la ragazza ha fatto il venerdì e il sabato sera resiste alla censura di arbitrio. Potendo essere considerato che RI 1 ha mentito su un argomento “ di centrale importanza siccome connesso a una sua attività sessuale ”, la conclusione della Corte secondo cui RI 1 (o meglio: le sue dichiarazioni) non può (o meglio: non possono) essere ritenuto credibile, sfugge alla critica d’arbitrio. 3.d.

Continuando nella sua ricostruzione dei fatti, la Corte ha ricordato che, il 17 gennaio 2008, la ragazza ha confidato all’educatrice che il primo rapporto con il patrigno era, in realtà, stato un rapporto anale. Di questo (della penetrazione anale) la ragazza aveva, in precedenza, molto tempo prima della denuncia, parlato con un’amica ma non era riuscita a confessarlo agli inquirenti un po’ per vergogna, un po’ perché la cosa, a suo parere, aggravava la situazione del patrigno e avrebbe fatto soffrire di più la madre. La ragazza ha precisato all’educatrice di avere provato dolore sia durante il rapporto che in seguito e di avere perso sangue. Pertanto – ha proseguito la Corte - alla luce di questa parziale modifica di versione (ed anche per indagare a proposito dei rapporti con l’ _____), il 25 gennaio 2008 si è proceduto ad una nuova audizione di PC nel corso della quale la ragazza ha confermato che il rapporto sessuale che ebbe a _____ si consumò in maniera brusca e improvvisa con il patrigno che, finito di scrivere al computer, si alzò, la raggiunse sul letto e la prese “ subito di colpo ” togliendole i pantaloni e penetrandola analmente. La Corte ha pure rilevato che PC ha ribadito sia di non averlo raccontato nella prima audizione per “ vergogna” sia di averlo confidato, probabilmente nel 2006, ad un’amica. La prima Corte ha, poi, annotato come PC, rispondendo agli inquirenti, abbia ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali (uno orale ed uno vaginale nello stesso pomeriggio in due aree di sosta dell’autostrada) con tale _____, successivamente identificato in _____ che, interrogato, ha sostanzialmente confermato il racconto della ragazza e come, poi, interrogata sui suoi rapporti con _____, PC abbia dapprima ripetutamente negato di avere avuto rapporti sessuali anche con lui per poi ammettere che, oltre ad un bacio, vi era stato anche un rapporto sessuale consensuale più di un anno prima e che, nei mesi successivi, vi erano state con lui altre congiunzioni carnali. I primi giudici hanno, poi, ricordato come _____ (nato nel 1957) sia stato interrogato ed arrestato e, dopo un’iniziale negazione, abbia ammesso di avere avuto una prima congiunzione carnale con PC quando lei era ancora vergine, poi ne abbia ammessa una seconda avvenuta qualche mese dopo e, in seguito, abbia ammesso anche due o tre episodi di sesso orale, alcuni precedenti alle congiunzioni carnali, contestualizzando il tutto nel periodo inverno-autunno 2007 precisando, infine, come verosimilmente il primo rapporto completo con penetrazione vaginale sia avvenuto ad inizio giugno 2007. La Corte di prime cure ha, poi, ricordato come, durante la sua terza audizione, la ragazza abbia confermato il racconto relativo a _____ ma non abbia, nonostante le ripetute domande degli inquirenti, saputo fare chiarezza sulla cronologia dei suoi rapporti con RI 1 e _____ (sentenza consid. 24, 25, 26,28 e 30 pag. 35 -39 e pag. 42). Procedendo alla valutazione del racconto di PC, la prima Corte ha, dapprima, rilevato come gli inquirenti non abbiano avuto la possibilità di cercare elementi probatori oggettivi né nella camera di _____ né in quella di _____ e che l’unico elemento oggettivo che sorregge i racconti di PC relativamente a questi due episodi è l’accertamento secondo cui, effettivamente, sia a _____ nell’agosto 2006 che a

_____ il 4 novembre 2007, la ragazza rimase sola con RI 1. Per contro – ha rilevato la prima Corte – le risultanze degli esami scientifici eseguiti sul lenzuolo vanno ad accreditare il racconto della ragazza riguardo gli episodi del 30 novembre e il 1 dicembre 2008 (sentenza consid. 30, 31 e 32 pag. 40 – 45). Proseguendo, la Corte di prime cure ha ritenuto, quale elemento di valutazione della credibilità del racconto di PC, l'assenza da parte sua di motivi plausibili per mentire, non avendo ella nessun motivo di risentimento nei confronti del patrigno ed avendo la Corte escluso che la ragazza potesse avere accusato falsamente il patrigno per colpire la madre così come ha scartato, siccome inverosimile, l'ipotesi secondo cui la ragazza avrebbe accusato il patrigno per proteggere _____ (sentenza consid. 33 pag. 46 e 47). La Corte ha, poi, trovato un ulteriore elemento di valutazione – “pur se secondario” - nelle “impressioni destinate dal racconto di PC nelle persone adulte a lei vicine e che la conoscevano bene, ovvero i predetti _____ e _____” che hanno percepito “una reale sofferenza” della ragazza mentre ha ritenuto di non dovere dare nessun credito alle opinioni dei familiari della ragazza che non le hanno creduto e che si sarebbero “distinti unicamente per i reiterati tentativi di delegittimare PC” (sent. consid. 33 pag. 47). Proseguendo, la Corte ha annotato come, dopo avere preso visione della prima audizione della ragazza, avesse “creduto di coglierne una sensazione di totale sincerità” visto che il suo racconto era spontaneo, privo di enfasi o esagerazioni, ancorché un po' confuso e come, poi, abbia dovuto prendere atto del fatto che la ragazza aveva modificato la propria versione e che, poi, nella seconda audizione – la cui visione dava la stessa sensazione di sincerità - aveva ripetutamente mentito sui suoi rapporti con _____. Tuttavia, ciò rilevato, la Corte ha ritenuto “possibile una lettura differenziata” delle dichiarazioni di PC, volta a riconoscere le incongruenze, individuarne la spiegazione e attribuire credibilità all'ultima versione dei fatti raccontata, visto che il suo racconto “è comunque sorretto da importanti riscontri oggettivi oltre che dai predetti elementi indiretti” (sent. consid. 33 pag. 48). In questo solco, la Corte di prime cure si è spiegata ed ha accettato la modifica della versione relativa a tale episodio con “la vergogna che essa ha (comprensibilmente) dichiarato di provare” nel riferire l'accaduto “stante in ogni caso il pregresso convincimento che qualcosa a _____ è accaduto”, convincimento legato alla convinzione che “l'indicazione ad un anno e mezzo di distanza di circostanze temporali rivelatesi corrette non può essere causale (né tantomeno deliberata) ma è invece legata ad un effettivo ricordo reso credibile dal dettaglio della bicicletta del fratello che ha interrotto l'abuso ma anche ed ancor più dal fatto di avere raccontato in epoca non sospetta a _____ che il patrigno gliel'ha messo nel culo”. La Corte ha, poi, legato il suo convincimento sulla credibilità del racconto di questo primo episodio al dolore che la ragazza ha riferito di avere provato a seguito della penetrazione. Pertanto, è sulla scorta di una “convergenza di elementi di giudizio in favore di un rapporto anale” e sulla “assenza di elementi che depongono in modo conclusivo contro siffatta ipotesi” che la Corte di prime cure ha ritenuto “credibile il racconto di PC così come da lei rettificato” (sent. consid. 33 pag. 48 e 49). Relativamente all'episodio di _____, la Corte ha precisato che il fatto che PC abbia dato pochi dettagli in merito non significa che il fatto non corrisponda a realtà. Rilevata ancora una volta la spontaneità del racconto ed esclusa volontà di manipolazione o di accanimento, la Corte ha concluso che “l'esistenza di questo fatto va ammessa in base al solo raffronto delle credibilità dei racconti e segue quindi (posta la non credibilità del prevenuto) il destino della valutazione complessiva circa la credibilità di PC” (sentenza pag. 49). Continuando, la Corte ha sottolineato come il racconto sui fatti di _____ sia “dettagliato e credibile nella sua semplicità” e come esso sia coerente e sia rimasto costante. Dopo avere rilevato

come sia “ difficile comprendere i motivi per cui la ragazza ha accettato di trascorrere il fine settimana sola con il patrigno a _____ dopo i precedenti di _____ e _____, addirittura chiedendo lei di potere andare a _____ quanto invece era previsto che ella pernottasse a _____ dai nonni ” e come fossero risibili le motivazioni date dalla ragazza a giustificazione di tale sua richiesta, la Corte ha concluso che “ queste incongruenze non attengono al tema della credibilità di PC ma semmai a quello della qualifica giuridica dell’eventuale reato ” e che la “ decisione sulla credibilità della ragazza può e deve essere resa a prescindere dalla comprensione (o dall’approvazione) dei suoi ragionamenti e dei suoi comportamenti , dovendo in proposito essere ritenuto che essa è in ogni caso una ragazza fuori dalla norma sia per situazione personale (...) che per comportamenti ” (sentenza pag. 50) . Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di non dovere – a causa dell’accertamento secondo cui PC ha inizialmente mentito sui suoi rapporti con _____ – concludere per la non credibilità delle accuse da lei formulate nei confronti del patrigno nella misura in cui questa menzogna si situa nel contesto di un rapporto connotato affettivamente per cui è comprensibile che ella abbia sentito il desiderio di proteggere l’uomo per cui lei provava dei sentimenti e che per questo abbia mentito agli inquirenti, ritenuto comunque come, per finire, la ragazza sia stata trasparente anche su questo punto (nonostante fosse cosciente delle conseguenze penali), ciò che depone per la sua credibilità complessiva. Concludendo, dunque, la prima Corte ha ritenuto credibili le accuse di PC “così come risultanti dal complesso delle tre audizioni, pur considerate le iniziali reticenze e, in particolare, il cambio di versione sul primo episodio” poiché vi è “certezza di un racconto sincero, fornito da una giovane ragazza priva di movente nei confronti del patrigno, sicuramente provvista di sufficiente maturità per non formulare accuse a scopo strumentale o per fini risibili (...) e, al contrario, perfettamente consapevole della gravità delle accuse e profondamente sofferente per le conseguenze delle stesse per tutte le persone coinvolte” (sentenza consid. 33 pag. 51). 3.e. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la credibilità di PC è minata da numerose incongruenze nonché dalle bugie “ conclamate (..) che sono state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato” (ricorso pag. 16) non considerate – o non considerate nel loro giusto peso - dalla prima Corte. Iniziando il suo lungo esposto su questo tema, il ricorrente rileva che la prima Corte ha concluso a torto per l’assenza in PC “ di motivi plausibili per mentire ” poiché ha ommesso completamente di considerare nella sua valutazione la tesi difensiva secondo cui la ragazza ha mosso le sue accuse a RI 1 “ per liberarsi di quest’ultimo e poter proseguire la relazione iniziata – durante la sua detenzione in _____ – con _____ ”. Ritenuta la personalità della ragazza – che presenta gravi problemi comportamentali (fra cui numerosi atti di vandalismo) e che coltiva relazioni insolite (rapporto sentimentale e sessuale con un cinquantenne) – la Corte non poteva, senza cadere nell’arbitrio, scartare “ la tesi difensiva principale ” non solo senza approfondirla ma addirittura “ senza fornire nessuna motivazione specifica ” (ricorso pag. 17). Continuando, il ricorrente rileva come la stessa Corte di prime cure abbia ammesso che PC è in grado di mentire scientemente e in modo tale da convincere chi la ascolta (e, cioè, la stessa Corte e gli agenti della polizia “ specificamente formati a valutare simili dichiarazioni ”). Pertanto – prosegue il ricorrente – il fatto che _____ le abbiano creduto “ non porta molto di più rispetto al convincimento raggiunto dalla Corte medesima ” (ricorso pag. 17 e 18). Meglio avrebbe fatto la Corte di prime cure – continua il ricorrente – a prendere in considerazione tutte le incongruenze del racconto della ragazza nonché le menzogne da lei raccontate. In particolare, la Corte avrebbe dovuto maggiormente esaminare il cambiamento di versione riguardo il primo

presunto abuso e prendere atto che il cambiamento di versione non riguardava soltanto le modalità (vaginale o anale) poiché, in realtà, la ragazza nel primo racconto aveva “ inventato una storia, precisando delle posizioni nel letto, delle modalità di approccio, il fatto che avesse perso la verginità ”. Il cambiamento di versione – continua il ricorrente – “ non si limita, come afferma la sentenza impugnata, al semplice cambiamento da vaginale ad anale ma implica che PC ha inventato e attribuito all’ accusato un rapporto sessuale vaginale con conseguente perdita di verginità e lo ha raccontato alla polizia, inventando una cronistoria e infarcendolo di dettagli, presentandolo in modo del tutto credibile, tant’ è che è stato inizialmente creduto sia dalla polizia che dalla Corte quando, ancora ignara che si trattasse di bugie, lo ha visionato in aula ”. Il primo racconto della ragazza su questo presunto abuso è dettagliato sino a comprendere il particolare del tampone inserito a causa del sangue perso e delle riflessioni sul fatto che, fortunatamente, la madre le aveva già spiegato cosa sarebbe successo nel corso del primo rapporto sessuale: esso è, perciò, “ una bugia qualificata perché infarcita volutamente di dettagli credibili ma inequivocabilmente falsi (avendo PC perso senza contesto la verginità con _____ diversi mesi dopo ”). Il fatto che la ragazza si sia lasciata andare ad una simile recitazione “ in un contesto formale come un interrogatorio di polizia dove era necessariamente consapevole del proprio obbligo di dire la verità è assolutamente inammissibile e ne mina alla radice la credibilità ” (ricorso pag. 18). Limitandosi a menzionare il cambiamento “ da vaginale ad anale ” ed ignorando tutti i dettagli che la ragazza ha usato per infarcire il suo racconto, la prima Corte ha sbagliato in modo gravissimo “ così come gravissimi sono gli effetti distorsivi sulla credibilità della presunta vittima ”. Inoltre – continua il ricorrente – la prima Corte “ evacua in modo sommario e assolutamente incompleto quelle che chiama incongruenze che non attengono al tema della credibilità di PC ” affermando che la presenza di situazioni illogiche o non spiegabili nelle dichiarazioni della vittima non tocca il giudizio sulla sua credibilità. In ciò la Corte sbaglia in modo grossolano nella misura in cui “ è evidente che la credibilità delle dichiarazioni di una persona deve essere valutata anche in base alla coerenza e alla logica intrinseca di tali dichiarazioni, non potendosi dare per vere dichiarazioni illogiche o contraddittorie solo in base a un diploma di sincerità dato da _____, _____ o la Corte medesima in base a personalissime impressioni ” (ricorso pag. 19). Facendo riferimento al racconto della ragazza su quanto avvenuto a _____ – prosegue nel suo articolato esposto il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto tener conto in modo diverso del fatto che è perlomeno “ difficile comprendere per quale motivo PC abbia insistito per andare con il patrigno a _____ dopo essere stata – a suo dire – abusata a _____ ”. Inoltre – continua il ricorrente – i primi giudici hanno totalmente ommesso di considerare un’ ulteriore incongruenza nel racconto di PC, e cioè il fatto che non si comprende per quale motivo il sabato successivo, se davvero fosse stata abusata il venerdì sera, non abbia cercato di rimanere con i nonni. Infine, nemmeno hanno considerato il fatto che, cercando di spiegare come mai abbia voluto seguire il patrigno a _____, PC abbia detto, contraddicendosi, che “ lì, cioè il venerdì 30.11.2007, RI 1 non aveva ancora abusato di lei e che pensava che stanti le condizioni di _____ ciò non sarebbe più accaduto ” quando – secondo le sue precedenti dichiarazioni – lei era stata, invece, appena tre settimane prima, abusata dall’ uomo all’ ospedale di _____ nelle note circostanze (ricorso pag. 6 e 21). Proseguendo, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere valutato, nell’ esame di credibilità, le numerose bugie dette da PC. Da un lato, le rimprovera di non avere considerato che ha sottaciuto agli inquirenti la sua relazione con _____. Ma, soprattutto, le rimprovera di non avere considerato che, nella sua terza audizione (quando

già i suoi rapporti con _____ erano venuti alla luce), rispondendo alla domanda a sapere di chi pensasse di essere incinta quando nella seconda metà del 2007 andava dicendo ai compagni di scuola che sospettava una gravidanza, la ragazza ha ancora “scientemente mentito dicendo che all’epoca attribuiva tale ipotetica gravidanza all’accusato e ha rincarato la dose precisando che aveva pensato ciò perché lui abusava di lei senza preservativo”: infatti, “l’istruttoria – e, in particolare, l’audizione di _____ confermata in aula – ha permesso di appurare che ciò era impossibile poiché PC proferiva quelle dichiarazioni prima dell’incidente di _____ e quindi prima del primo presunto rapporto sessuale con l’imputato”. Questo episodio – continua il ricorrente – dimostra ancora una volta come la ragazza non abbia esitato a mentire scientemente a suo danno e questo non può che minarne la credibilità: pertanto, “non si comprende come la Corte giudicante possa avere tralasciato completamente tale menzogna conclamata nel proprio giudizio di credibilità” (ricorso pag. 22). Inoltre – sempre secondo il ricorrente – la Corte ha sbagliato non considerando che il racconto di PC è sconfessato anche dalle prime dichiarazioni del fratello (fatte quando ancora questi non sapeva del contenuto esatto delle dichiarazioni della sorella) secondo cui egli non ha mai riposto la bicicletta vicino al davanzale della camera da letto (quando, invece, PC ha affermato che il primo rapporto con l’accusato è stato interrotto proprio dal rumore della bicicletta del fratello buttata contro il davanzale). Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di non avere considerato un’ulteriore incongruenza nel racconto di PC che egli individua nella datazione del secondo rapporto sessuale poiché – sostiene - è inverosimile che un uomo attaccato alla famiglia (come RI 1 è stato riconosciuto essere) possa avere “l’impulso sessuale di approfittare della figliastra” dopo avere visto _____ – di cui si è occupato amorevolmente (cfr. dichiarazioni 2.1.2008 dello stesso ragazzo) – in un letto d’ospedale “con il braccio e la gamba tranciate” (ricorso pag. 6). Parimenti, nel suo esame, la Corte avrebbe dovuto considerare il fatto che la ragazza si decise a parlare di questi presunti abusi proprio quando la madre le aveva detto di volere parlarle in merito alla sua vita sessuale a causa di alcune voci che _____ le aveva riportato (ricorso pag. 6) ed inoltre non avrebbe dovuto misconoscere che le modalità della rivelazione dei presunti abusi contrastano con la storia personale della ragazza (lei richiese un colloquio con il direttore proprio per riferirgli di questi presunti abusi quando, invece, lo stesso direttore ha detto che la ragazza non ha mai parlato spontaneamente dei propri problemi ma ha sempre richiesto “aiuto con i suoi atteggiamenti”). Secondo il ricorrente, la Corte ha sbagliato non concludendo che la credibilità di PC “è minata dalle numerose e importanti incongruenze citate (..) e dalle bugie conclamate di cui è stato possibile stabilire che sono state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato”. Sorprende – continua il ricorrente – “constatare che diverse delle incongruenze e bugie enumerate (e facilmente rilevabili dall’esame degli atti) non sono state neppure evocate nell’unico considerando consacrato alla credibilità di PC” (ricorso pag. 16). Nella valutazione della credibilità della ragazza – continua il ricorrente – la Corte ha svolto, a suo sfavore, considerazioni in parte illogiche e ha rifiutato esplicitamente o totalmente ommesso di considerare importanti elementi attinenti alla credibilità. Questo modo di procedere – conclude su questo punto il ricorrente – è arbitrario: l’ampio margine di apprezzamento che viene concesso alla Corte non le permette di omettere elementi che, sia se presi a sé stanti che insieme, “hanno il peso di quelli che sono stati menzionati al dibattimento - e vengono ribaditi in questa sede – dalla difesa e che emergono chiaramente dagli atti” (ricorso pag. 23). Pertanto – ha concluso il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto concludere che non poteva fondarsi sulle dichiarazioni di PC (perché in parte false e in parte contraddittorie o inspiegabili) e, quindi, proscioglierlo da ogni

accusa. Oppure – conclude il ricorrente andando oltre le sue formali richieste ricorsuali - nell'ipotesi in cui, pur considerando “ tutti i fatti che ha omesso di considerare ”, avesse concluso, in particolare in base all'analisi delle tracce sul lenzuolo, che vi è stato fra RI 1 e PC un rapporto sessuale, condannarlo per tale unico rapporto che non poteva essere altro che consensuale (ricorso pag. 26 e 27). 3.f. Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost. ,

E. 6

Nel suo allegato, il ricorrente ha pure censurato la revoca della condizionale sulla pena inflittagli il 28 luglio 2006 sostenendo che la prima Corte avrebbe dovuto irrogare una nuova pena unica, “ fondando la pena irrogata nella sentenza con quella precedente in una unica nuova pena ” (ricorso pag. 32) La censura cade nel vuoto. Infatti, il TF ha già avuto modo di stabilire che il giudice non può, de lege data, pronunciare una pena unica in applicazione analogica dell'art. 49 CP laddove la pena revocata e la nuova pena siano dello stesso genere, poiché, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1, 2a frase, la facoltà concessa al giudice consiste nel pronunciare una pena unica che modifichi il genere della pena revocata (DTF 134 IV 241 consid. 4.4).

E. 7

Nel suo allegato il ricorrente ha, infine, postulato – in subordine, per il caso di mancato proscioglimento – un considerevole ridimensionamento dell'importo assegnato alla vittima a titolo di torto morale a causa del “ ridimensionamento delle accuse che si impone alla luce del presente gravame ”. In ragione delle assoluzioni pronunciate, il risarcimento viene diminuito da fr. 20.000.- a fr. 17.000.-.

E. 8

In applicazione dell'art. 9 CPP, le spese seguono la soccombenza: esse vanno, pertanto, accollate per i $\frac{3}{4}$ al ricorrente (soccumbente in misura preponderante). Alla parte civile, che ha presentato osservazioni ai ricorsi tramite un avvocato, il ricorrente verserà un'indennità di fr. 1'000.- per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile , il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, i suoi dispositivi no. 1., 3. e 5 sono così modificati: 1.1. RI 1 è autore colpevole di: 1.1.1. violenza carnale per avere, il 1. dicembre 2007, a _____, costretto la figliastra a continuare la congiunzione carnale 1.1.2. coazione sessuale per avere, nel corso del mese d'agosto 2006, costretto la figliastra a subire una penetrazione anale 1.1.3. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra l'agosto 2006 e il 1. dicembre 2007, in 4 occasioni, compiuto atti sessuali con la figliastra, nata il 26 aprile 1964. 1.2. Di conseguenza, RI 1 è condannato: 1.2.1. alla pena detentiva di 5 anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. 1.3. RI 1 è condannato a versare alla PC fr 17.000.- quale risarcimento del torto morale. 1.4. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1500.- b) spese complessive fr. 500.- fr. 2'000.- sono posti a carico del ricorrente in ragione di $\frac{3}{4}$ e per il resto a carico dello Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile fr. 1'000.- per ripetibili. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.